

ORDINE DEL GIORNO n. 745

Oggetto: “Definizione di criteri di localizzazione, fasce di rispetto e garanzie di ripristino per impianti di accumulo elettrochimico, elettrolizzatori e assimilabili”.

Il Consiglio regionale

premesso che lo sviluppo delle fonti rinnovabili richiede l'installazione di sistemi di accumulo elettrochimico, elettrolizzatori, nonché di impianti con tecnologie ad essi assimilabili (tipologie BESS), i quali tuttavia presentano peculiarità tecniche e potenziali impatti sul territorio che necessitano di una disciplina specifica, soprattutto quando non configurati come semplici opere connesse a impianti di produzione;

considerato che esiste attualmente un vuoto regolatorio circa i criteri di localizzazione di tali infrastrutture rispetto ai centri abitati e ai recettori sensibili, che potrebbe generare conflitti nell'uso del suolo e preoccupazioni per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini;

ritenuto che

- sia necessario applicare un principio di cautela, prevedendo distanze minime di sicurezza tra tali impianti e le zone densamente popolate o frequentate, fissando una fascia di rispetto di 500 metri dagli ambiti urbani residenziali e dalle strutture turistiche, e di almeno 1 chilometro in presenza di recettori sensibili come scuole, ospedali e strutture assistenziali;
- la tutela del territorio debba riguardare non solo la fase di esercizio, ma anche quella di fine vita dell'impianto, garantendo che le aree agricole vengano restituite alla loro piena produttività attraverso l'obbligo di ripristino dei luoghi, supportato da adeguate garanzie fidejussorie;

ritenuto altresì che sia fondamentale fare chiarezza sul regime autorizzativo applicabile, stabilendo che i sistemi di accumulo debbano essere considerati come impianti autonomi qualora la loro potenza ecceda quella nominale dell'impianto di produzione a cui sono eventualmente associati, evitando così ambiguità nelle procedure di valutazione;

sottolineato che

- il Disegno di Legge regionale n. 136 attualmente in discussione disciplina l'individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, al fine di raggiungere gli obiettivi di potenza aggiuntiva entro il 2030 fissati per la Regione Piemonte;
- suddetto testo introduce norme relative al cumulo di impianti fotovoltaici e agrivoltaici per evitare impatti ambientali eccessivi derivanti dalla concentrazione territoriale di tali infrastrutture;

impegna la Giunta regionale

ad integrare la disciplina attuativa del disegno di legge n. 136 o a proporre le necessarie modifiche normative, prevedendo che per l'installazione di impianti di accumulo elettrochimico, elettrolizzatori e impianti con tecnologie ad essi assimilabili siano rispettate distanze non inferiori ai 500 metri dagli ambiti urbani e turistici e di 1 chilometro dai recettori sensibili (scuole, strutture sanitarie e assistenziali).

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 21 luglio 2026